



n. 99/2019 (al quale è riunita la n. 100/19)

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IV Sezione Civile

Il giudice delegato dr. Angelina Augusta Baldissera

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 *ter* e segg. legge n.3/2012

vista le istanze presentate dai coniugi _____, meglio generalizzati in ricorso;

esaminata la documentazione allegata;

viste le relazioni dep. dal dr. Andrea Pagani, nominato gestore della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit. nella persona del gestore della crisi sopra indicato:

visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico dei signori

_____ per la durata minima di anni quattro;

a) nomina liquidatore il dr. Andrea Pagani, con studio in Brescia, il quale dovrà depositare presso la cancellaria di questo Tribunale le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico e all'assenza di cause di incompatibilità ex D.lgs. n. 54/2018; autorizza sin da ora il liquidatore ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps e così via) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria di _____;

b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei

creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul sito www.ilcaso.it, entro trenta giorni da oggi;

e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro delle Imprese se il debitore vi è iscritto,

f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. considerato che attualmente i redditi percepiti attualmente non superano il minimo vitale non dispone alcun versamento a suo carico nei confronti della procedura e riserva ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica della suddetta, che anche il liquidatore dovrà segnalare e fermo l'obbligo di versare annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento;

ferma l'inopponibilità alla procedura di cessioni del quinto o di rateazioni di pagamenti, se sussistenti;

g) autorizza l'uso dell'autovettura, rimettendone la liquidazione al termine della procedura;

h) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 13.11.2019

Il giudice delegato

Dr. Angelina Augusta Baldissera